

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1158 del 07 agosto 2018

Approvazione delle valutazioni riferite alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2017 ai Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Nell'ambito del procedimento di valutazione relativo al raggiungimento degli obiettivi assegnati per il 2017 ai Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR, con il presente provvedimento si approva la valutazione - riferita alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei vincoli di bilancio - di competenza della Giunta Regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016", oltre ad approvare il PSSR 2012-2016, ha operato alcune importanti modifiche alla L.R. 56/1994, ed in particolare all'art. 13 di quest'ultima, con la previsione, nel comma *8quinquies*, che "I direttori generali sono soggetti a valutazione annuale, con riferimento agli obiettivi loro assegnati dalla Giunta regionale ed in relazione all'azienda specificamente gestita".

Tale valutazione – le cui modalità sono indicate dai cc. *8sexies*, *8septies* e *8octies* del citato art. 13 della L.R. 56/1994 – fa riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio (di competenza della Giunta Regionale), al rispetto della programmazione regionale (di competenza della competente Commissione Consiliare) e alla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle Aziende ULSS (di competenza delle rispettive Conferenze dei Sindaci).

Le sopracitate disposizioni, ed in particolare quelle contenute nel comma *8octies* dell'art. 13, hanno avuto attuazione con la DGR 14 maggio 2013, n. 693 "Determinazione della pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ULSS, Ospedaliere e dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV)" e, a seguito delle modifiche operate dalla L.R. 19/2016 (art 17, c. 1), con la DGR 23 dicembre 2016, n. 2172 "Modificazioni alla pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ed Istituti del SSR, in adempimento delle disposizioni introdotte dalla L.R. 19/2016".

La pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ULSS, viene quindi definita nel modo seguente:

- a. garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 60%;
- b. rispetto della programmazione regionale, di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale: 20%;
- c. qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle Aziende ULSS, di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci: 20%.

Preso atto dell'esclusione dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere e dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV) dalla valutazione sulla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle Aziende ULSS, di competenza della Conferenza dei Sindaci – come disposto dal citato art. 13, c. *8octies*, della L.R. 56/1994, novellata dalla L.R. 23/2012 e dalla L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 –, la relativa pesatura delle valutazioni viene così definita:

- a. garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 80%;
- b. rispetto della programmazione regionale, di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale: 20%.

La sopra citata DGR n. 2172/2016 ha inoltre confermato che ognuno dei soggetti coinvolti nel processo di valutazione dei Direttori Generali delle Aziende ULSS ed Ospedaliere e dell'Istituto Oncologico Veneto opera in autonomia per ogni aspetto attinente alla definizione degli indicatori ed alla conseguente raccolta ed elaborazione dei dati ed ha incaricato l'Area Sanità e Sociale di operare il necessario raccordo nella fase di raccolta di tali valutazioni.

La DGR n. 246 del 7 marzo 2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende/Istituti del Servizio Sanitario Regionale anno 2017" ha assegnato gli obiettivi e gli indicatori di performance ai Direttori Generali delle Aziende ed Istituti del SSR per l'anno 2017.

La citata DGR 246/2017 ha anche disposto che al punteggio delle Aziende ULSS risultanti dall'incorporazione di precedenti Aziende soppresse (L.R. 19/2016) possa essere aggiunto un bonus (lettera E dell'Allegato A alla DGR 246) in relazione all'omogeneizzazione su tutto il territorio dell'offerta dei servizi sanitari e sociosanitari e delle migliori modalità di accesso ai servizi stessi all'interno dei nuovi ambiti territoriali, fino a concorrenza del massimo previsto di 60 punti, ed ha inoltre previsto un meccanismo di penalizzazione in caso di inadempimenti relativi ad alcune attività, legate all'attuazione dei contenuti della citata L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e al debito informativo della Regione verso il Ministero della Salute.

Per l'anno 2017, sempre con la DGR 246/2017, è stato stabilito che, a norma dei commi *8quinquies*, *8sexies* e *8septies* dell'articolo 13 della L.R. 56/1994, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR vengano considerati raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un risultato totale di almeno il 65%, in riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel procedimento (Giunta Regionale, competente Commissione del Consiglio Regionale, competente Conferenza dei Sindaci) e al peso assegnato a ciascun soggetto dalla citata DGR n. 2172/2016.

Nell'ambito del processo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi indicati dalla DGR n. 246 del 7 marzo 2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende/Istituti del Servizio Sanitario Regionale anno 2017", con il presente provvedimento si approva la valutazione di competenza della Giunta regionale, riportata nell'**Allegato A** alla presente deliberazione. La documentazione utilizzata per la valutazione di competenza della Giunta Regionale si trova agli atti della Direzione Risorse Strumentali SSR.

Il procedimento di valutazione complessiva verrà completato con un successivo provvedimento che prenderà atto delle valutazioni di competenza dei soggetti sopracitati come previsto nella DGR 2172 del 23 dicembre 2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTA la L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 567 e 568;

VISTE le LL.RR. 14 settembre 1994, n. 56, 29 giugno 2012, n. 23 e 25 ottobre 2016, n. 19 e ss.mm.ii.;

VISTE le proprie deliberazioni n. 693 del 14 maggio 2013, n. 2050 del 30 dicembre 2015, n. 2172 del 23 dicembre 2016 e n. 246 del 7 marzo 2017;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2017 ai Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR, la valutazione relativa all'anno 2017 riferita alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio - di competenza della Giunta Regionale -, come riportata nell'**Allegato A**, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di disporre che il procedimento di valutazione complessiva verrà completato con un successivo provvedimento della Giunta Regionale che prenderà atto delle valutazioni di competenza dei soggetti sopracitati come previsto nella DGR 2172 del 23 dicembre 2016;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

